



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese

*Ministero dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0017980 - 04/02/2013 - USCITA

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO**

**DI MONZA BRIANZA**

(tramite PEC)

**Oggetto: Indirizzo di posta elettronica certificata in caso di impresa soggetta a procedura concorsuale**

Con nota mail del 24 gennaio 2013, codesta Camera ha posto allo scrivente un quesito in merito a quanto in oggetto. In particolare è stato richiesto:

- “1) alcuni curatori ci stanno segnalando l'esigenza di sostituire la PEC ufficiale dell'impresa in fallimento (domicilio elettronico dell'impresa) con quella che devono comunicare ai fini della procedura concorsuale, ai sensi appunto della recente norma contenuta nella legge 228/2012, posto che in alcuni casi essi hanno una oggettiva difficoltà nel presidiare anche la PEC ufficiale dell'impresa (ad es. il legale rappresentante non gli ha dato le password, oppure non riescono a reperirlo ecc.). Premesso che, in linea generale, secondo noi dovrebbe rimanere valida la regola della presenza in visura di entrambe le PEC (impresa e curatore), abbiamo fatto notare che dopo l'apertura del fallimento è compito del curatore presidiare la corrispondenza del soggetto fallito (anche quella elettronica) e che questi sono problemi interni alla società, che non dovrebbero avere impatto sulla pubblicità del registro imprese. Tuttavia però ci rendiamo conto che in questi casi particolari, dove il curatore oggettivamente non riesce a presidiare anche la PEC dell'impresa e teme che li possano essere notificati atti (ad es. dall'agenzia delle entrate) che non sarebbero mai visti, il problema se sostituire la PEC impresa con quella del curatore, o mantenere sempre valida la regola della distinzione fra le due PEC permane in tutta la sua interezza. I curatori dal loro punto di vista potrebbero aver anche ragione, ma c'è anche da considerare poi che, in caso di sostituzione della PEC ufficiale dell'impresa con quella del curatore, una volta chiuso il fallimento, in visura rimarrebbe quella del curatore, il che sarebbe quanto meno incongruente;
- 2) l'iscrizione della pec del curatore è esente dal diritto di segreteria al pari di quella dell'impresa o al contrario sono dovuti i diritti nella misura di 10 euro specificatamente previsti dalla tabella per gli altri adempimenti di curatore. //

Per rispondere al quesito, oggetto di interrogazione anche da parte di altre Camere, appare necessario distinguere due ipotesi:

- a) Fallimento con prosecuzione dell'attività



b) Fallimento senza prosecuzione dell'attività.

Nel primo caso tenuto conto che la continuazione dell'attività dell'impresa, rappresenta chiaramente un passaggio senza soluzione di continuità, dal punto di vista dell'esercizio dell'attività, dal regime in bonis a quello di decozione, a parere dello scrivente risulta necessario mantenere il relativo indirizzo di PEC, proprio per garantire erga omnes, la continuità dell'impresa. Ne consegue, come evidente corollario che l'indirizzo di PEC del curatore costituirebbe, in tal caso, un secondo indirizzo.

Ciò premesso, con riferimento alla seconda domanda posta, in questa fattispecie (caso a), la disposizione normativa appare chiara nel senso che la PEC dell'impresa verrebbe rilasciata gratuitamente, mentre quella del curatore scontrerebbe la previsione ordinaria prevista dalla apposita tabella.

Differente è invece la fattispecie rappresentata sub b), se cioè nella procedura fosse prevista la cessazione dell'attività dell'impresa.

In tal caso, non evidenziandosi più quella continuità rilevata nel caso precedente, l'indirizzo PEC del curatore "sostituirebbe" quello dell'impresa.

In tale ipotesi non potendosi scindere la posizione del curatore "professionista" da quella del curatore "organo concorsuale" dell'impresa, il rilascio della PEC avverrebbe secondo le regole relative all'impresa e quindi gratuitamente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)